

Informativa per la clientela di studio

N. 109 del 21.09.2011

*Ai gentili Clienti
Loro sedi*

OGGETTO: Studi di settore: come difendersi

A fronte di accertamento fondato sugli studi di settore il contribuente può difendersi provando la sussistenza di condizioni che lo escludano dall'area dei soggetti cui possano essere applicati gli standards.

Studi di settore

Gli **studi di settore** sono uno strumento che, in presenza di gravi incongruenze (la cui prova è a carico dell'Amministrazione) autorizza l'Ufficio semplicemente a procedere all'accertamento analitico-induttivo, previsto dall'art. 39, comma 1, lett. d), del D.P.R. 29/09/1973, n. 600.

La giurisprudenza di legittimità ritiene che gli studi di settore hanno efficacia di **presunzioni semplici**: spetterà poi al giudice valutare tali elementi, da soli o unitamente ad altri, al fine di verificare la fondatezza della maggiore pretesa tributaria.

Onere della prova

Gli **studi di settore** non possono essere applicati senza prendere in considerazione le **giustificazioni del contribuente**, altrimenti si determinerebbe un ridimensionamento del diritto al contraddittorio.

Dunque, gli studi di settore trovano un limite insuperabile rappresentato dalle ragioni giustificatrici del privato nella fase precontenziosa.

Il contraddittorio costituisce l'elemento chiave dell'accertamento da studi di settore.

Esso rappresenta la fase in cui il contribuente è in grado di provare la sussistenza di condizioni che lo escludano dall'area dei soggetti cui possano essere applicati gli standards.

In sede di contraddittorio, **l'onere della prova** deve essere così ripartito:

- **all'ente impositore** fa carico la dimostrazione dell'applicabilità dello standard prescelto al caso concreto oggetto dell'accertamento;
- al **contribuente**, che può utilizzare a suo vantaggio anche presunzioni semplici, fa carico la prova della sussistenza di condizioni che giustificano l'esclusione dell'impresa dall'area dei soggetti cui possano essere applicati gli standards o della specifica realtà dell'attività economica nel periodo di tempo cui l'accertamento si riferisce.

Il **contribuente** può seguire **due vie**:

- limitarsi a contestare i fatti posti a base della rettifica;
- oppure affermare l'esistenza di circostanze diverse da quelle prese in considerazione dall'Ufficio.

Strategia difensiva

1. Nell'applicazione della **strategia difensiva**, innanzitutto, il contribuente può:
 - verificare la **corrispondenza del codice ATECO** con l'attività effettivamente svolta,
 - controllare la **correttezza dei dati inseriti in dichiarazione**,
 - accertare la sussistenza di **cause di esclusione o di inapplicabilità**;
2. In secondo luogo, il contribuente può sostenere attraverso il ragionamento che lo studio di settore non sia di per sé plausibile, in quanto basato su elaborazioni statistiche che non tengono conto delle caratteristiche specifiche della sua attività.
3. Si potrà mettere in evidenza lo stato di **crisi economica del sistema** (come quella attuale) oppure la crisi che ha colpito **un determinato settore economico o territorio** (ad esempio causata da catastrofi naturali).
4. La difesa potrà anche fondarsi sulle **caratteristiche individuali** del singolo contribuente, quali il ricorrere di gravi motivi di salute, lo stato di depressione, crisi familiari, lutti e malattie dei prossimi congiunti, lo stato di gravidanza, l'età avanzata, l'esercizio parallelo di altra attività, l'utilizzo di macchinari obsoleti, la perdita del maggior cliente e l'esiguità di quelli restanti.

Esempi pratici

Tra gli elementi di prova forniti dai contribuenti, sulla cui base la giurisprudenza ha dichiarato l'illegittimità dell'accertamento fondato sugli studi di settore, troviamo:

- il caso in cui sia **iniziato da poco** l'esercizio dell'attività economica, vi sia **carenza di esperienza** e l'attività sia svolta in **locali di famiglia**;
- le documentate **condizioni di salute precarie**;
- la **crisi nel settore** di riferimento;
- la concentrazione dell'attività lavorativa nei **solì mesi estivi**;
- lo svolgimento dell'attività per un periodo di tempo molto inferiore rispetto all'anno solare;
- un **notevole calo di lavoro**, il licenziamento di dipendenti e l'utilizzo di beni strumentali obsoleti;
- la **composizione della clientela**;
- l'imposizione, da parte del Comune, di tariffe inferiori a quelle di mercato;
- la crisi finanziaria di una piccola azienda (ad esempio, situata in un piccolo centro), aggravata dalla **concorrenza** di altri esercizi più grandi e meglio organizzati;
- il **furto** subito dal contribuente, comprovato dalla denuncia presentata agli organi di Polizia giudiziaria.

Distinti saluti

Lo Studio ringrazia per l'attenzione riservatagli e rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, riservandosi la facoltà di tenervi costantemente aggiornati sulle novità e relativi adempimenti di Vostro interesse..... 